

STUDIO LEGALE

AVV. SIMONA FABBRINI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma

(St. Legale Adv. Salvatore Russo)

PEC: avvsimonafabbrini@puntopec.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEGLI USR E DEGLI ATP *INFRA* SPECIFICATI

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 13114/2020 pubblicata il
7712.2020)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III *Bis*, R.G. n. 8445/2020;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

ALBERTI NICOLETTA ANNA, C.F. LBRNLT77C48D423S;

CAMPUS GERARDO, C.F. CMPGRD87C08I452K;

CANALI VALENTINA, C.F. CNLVNT78B64A944A;

CARNELOS SARA, C.F. CRNSRA73H57G888X;

CAVALLUZZO DANIELA, C.F. CVLDNL79D51A783E;

CHIARA MARICA, C.F. CHRMRC71E67L219A;

CHIAVARO FEDERICA, C.F. CHVFRC85A52A485Y;

DI PASQUALE CLAUDIO, C.F. DPSCLD81D06A485L;

DIPACE MARIA CONCETTA, C.F. DPCMCN78A55B619J;

ESPOSITO RAIMONDO, C.F. SPSRND89E29I690Q;

FABIANO CHIARA ELISA, C.F. FBNCRL79R52C352O;

FENU PATRIZIA, C.F. FNEPRZ69C50I452P;

FRAU FEDERICA, C.F. FRAFRC74E55B354M;

GIUNTA MARIA, C.F. GNTMRA72B45H163O;
GRECO GINEVRA, C.F. GRCGVR77T62G273O;
IUDICE CATERINA ALMA, C.F. DCICRN87H50A662W;
LO IACONO VINCENZA, C.F. LCNVCN62S62B429I;
LUALDI ELENA, C.F. LLDLNE72R56B300J;
MARATEA ALESSIA, C.F. MRTLSS82R42G273X;
NARDONE CARMELINA, C.F. NRDCML77L64A783U;
PAIS ESTER, C.F. PSASTR77T69F704L;
PAPAGNI PIETRO, C.F. PPGPTR68M03A883F;
PELLEGRINO ANTONIO, C.F. PLLNTN72S14E506B;
PETRONE EMANUELA, C.F. PTRMNL74T59H501Y;
PONZONE ALESSANDRO, C.F. PNZLSN77T27A794L;
RANERI ROBERTO, C.F. RNRRT77R13L042E;
SAJA SALVATORE, C.F. SJASVT85L20C421J;
SENA FRANCESCO, C.F. SNEFNC65B24E955F;
TILLOCA CLAUDIA, C.F. TLLCLD71M47A192F;
VALERIO PIERINA, C.F. VLRPRN74B64C352Q,

Amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e

- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Agrigento, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Chieti, Crotone, Foggia, Lecce, Lecco, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Torino, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

NOTIFICATO ANCHE AL CONTROINTERESSATO MONTALTO GAETANO, nato a Villabate (PA) il 27.08.1964, C.F. MNT GTN 64M27 L916 A, residente in Villabate (PA) nella Via Trapani, 8, CAP 90039

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introdotto:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

- **Del punto B.11 della tabella A/4** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede **l’attribuzione di 2 punti, anziché di 6 punti, al Titolo di Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo).**
- **Del punto B.11 della tabella A/6** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede **l’attribuzione di 2 punti, anziché di 6 punti, al Titolo di Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo).**
- **Del punto B.10 della tabella A/8** di valutazione dei titoli per le graduatorie

provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede **l’attribuzione di 2 punti, anziché di 6 punti, al Titolo di Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo).**

- **Dell’art. 11, comma 3, dell’ Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ove si prevede che “*Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS*”.**
- **Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Agrigento, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Chieti, Crotone, Foggia, Lecce, Lecco, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Torino, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, nelle parti in cui i ricorrenti sono stati inseriti nella seconda fascia GPS e non, invece, nella prima fascia GPS.**

Sunto dei motivi del ricorso:

I ricorrenti sono insegnanti in possesso del titolo d’accesso nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS) istituite con l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020.

I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS dichiarando, oltre al titolo d’accesso in graduatoria, i seguenti ulteriori titoli di studio: Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale.

PER COMODITÀ DI LETTURA, SI INSERISCE IN CODA AL TESTO DEL RICORSO UNA TABELLA ESPLICATIVA DELLA POSIZIONE DI CIASCUN RICORRENTE.

Si tratta di corsi della durata di almeno 2 anni (120 CFU e 3000 ore) finalizzati alla formazione di figure specialistiche in determinati settori professionali e devono essere rilasciate da scuole di specializzazione che, possono essere attivate presso le Università. I **diplomi di specializzazione**, oltre ad essere attivati presso le scuole di specializzazione **con provvedimento rettorale** (art. 4 comma 1 della Legge n. 341/1990), possono essere anche **previsti dagli Statuti delle Università** (art. 6 Legge n. 341/1990) e **possono essere attivati anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati** con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 Legge 341/1990).

ART. 4 della Legge 341/1990 “Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”

Tutti i titoli di studio sopra descritti sono coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso di richiesto inserimento in graduatoria del ricorrente.

Ciò premesso, va osservato che **i titoli di studio sopra menzionati, sin dalla loro previsione normativa, sono stati sempre valutati 6 punti ai fini dell’inserimento in tutte le graduatorie valide per il conferimento delle supplenze** (ossia ai fini dell’inserimento sia nelle **graduatorie permanenti poi conformate ad esaurimento** ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera c), della L. n. 296 del 2006 così come ai fini dell’inserimento nelle **graduatorie d’Istituto** regolamentate con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007).

I ricorrenti, infatti, per questi titoli, avevano già ottenuto la valutazione di sei punti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie utili per le supplenze.

La tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, approvata con la legge n. 143/2004 e successivamente confermata nel suo contenuto con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo del 2007, al punto C.6 così dispone: “C.6) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (9) (10) (Si valuta un solo titolo), coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 6”.

Il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007, recante le norme regolamentari per il conferimento delle supplenze del personale docente, ha ulteriormente confermato l’attribuzione di tale punteggio (6 punti) per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale anche ai fini dell’inserimento nella prima, nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto.

L’art. 5, comma 4, del predetto regolamento, approvato ai sensi dell’art. 4, co.5, della L. 124/1999 (secondo cui la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro secondo la procedura prevista dall’art. 17, commi 3 e 4, della L. 400/1988),

infatti prevede che:

4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento (e quindi con la valutazione dei 6 punti per predetti titoli già prevista dal punto C.6 della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento);
5. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia (e quindi sempre con la valutazione dei 6 punti per predetti titoli già prevista dal punto C.6 della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento);
6. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007 (e quindi con l'attribuzione di punti 3 per i master e per i titoli di perfezionamento ai sensi del punto C.3 della tabella A allegata al regolamento).

L'attribuzione di tale punteggio (6 punti) ai master e ai diplomi di perfezionamento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie utili per il conferimento delle supplenze è stata poi ulteriormente confermata dal Decreto Ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, recante disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di Istituto (v. punto D.6 della Tabella A - valutazione titoli II fascia – ove si prevede che sono attribuiti punti 3 “*Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (6) (7) sono attribuiti, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria*”. e punto C.2 della Tabella B - valutazione titoli III fascia – con il medesimo contenuto).

Infine, il **D.M. n. 374 del 1 giugno 2017** – recante disposizioni sull'aggiornamento della **II e della III fascia delle Graduatorie di circolo** e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, così come il **Decreto Ministeriale 374 del 24 aprile 2019** - – recante disposizioni sull'aggiornamento delle **graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie d'Istituto** – hanno confermato le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli con l'attribuzione di 6 punti per i diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale.

Per sintetizzare, dunque, **a partire dall'approvazione della legge n. 143/2004, e ininterrottamente sino ad oggi, i titoli di studio conseguiti dal ricorrente hanno sempre ottenuto la medesima valutazione (punti 6) ai fini dell'inserimento in tutte le graduatorie** (graduatorie permanenti, graduatorie ad esaurimento, prima, seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto) **utili per l'attribuzione delle supplenze.**

Tanto basta per ritenere che il ricorrente abbia maturato un legittimo affidamento sulla stabilità di tale valutazione dei titoli, tantopiù in quanto tale valutazione discendeva direttamente dalla legge (la L. 143/2004) e da una fonte sub-primaria (il regolamento sulle supplenze approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007).

Senonché, **il Ministero oggi resistente**, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui *infra*) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), **ha stravolto la valutazione dei titoli già acquisita dal ricorrente decurtando (da punti 6 a punti 2) il punteggio già attribuito per il diploma** di specializzazione universitario di durata pluriennale.

E non solo. **Questa decurtazione è stata disposta soltanto per le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e per la seconda e terza fascia delle vecchie graduatorie d'Istituto, mentre la valutazione di punti 6 per i medesimi titoli è rimasta immutata per le graduatorie ad esaurimento e per la prima fascia delle graduatorie d'Istituto.**

In tal modo, dunque, in palese **violazione dei più elementari principi di ragionevolezza e di proporzionalità**, gli stessi titoli di studi vengono valutati in modo diverso a seconda della graduatoria d'inserimento, e ciò ai fini dell'attribuzione della medesima utilità (la supplenza scolastica).

Ed, inverosimile, se l'attribuzione della supplenza avviene attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, il master e il diploma di perfezionamento valgono 6 punti; se l'attribuzione della supplenza, invece, avviene attingendo dalle GPS, gli stessi titoli di studio valgono 2 punti; se poi l'attribuzione della supplenza avviene attingendo dalla prima fascia delle graduatorie d'Istituto, la valutazione risale a punti 6, per poi scendere nuovamente a punti 2 se l'attribuzione della supplenza avviene attingendo dalla **seconda e dalla terza fascia delle graduatorie d'Istituto.**

Questa altalenante valutazione dei medesimi titoli, oltretutto per l'attribuzione della stessa utilità (la supplenza), come abbiamo detto, collide con i **principi di ragionevolezza e di proporzionalità.**

La decurtazione retroattiva di un punteggio già attribuito (peraltro ininterrottamente sin dal 2004), inoltre, **viola il principio dell'affidamento** sulla stabilità di una valutazione già operata ai sensi di preesistenti disposizioni normative e regolamentari.

Il punto B.11 della tabella A/4 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede l'attribuzione di 2 punti, anziché di 6 punti, al diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, dunque, dovrà essere annullato - previa sospensione dell'efficacia - per i seguenti

- **ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA FRAMMENTARIA VALUTAZIONE DEL MEDESIMO TITOLO DI STUDIO NELL'UNITARIO PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE E SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE**

- ECCESSO DI DELEGA
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, SOTTO IL PROFILO DELLA INUTILITÀ DEL SACRIFICIO IMPOSTO AI RICORRENTI RISPETTO AL FINE DICHIARATO DAL LEGISLATORE
- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSÌ COME RECEPITI DALL'ART. 1 DEL DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 10 MARZO 1982, N. 162.
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

7. Indicazione dei controinteressati:

α. Indicazione dei controinteressati, *genericamente indicati come i soggetti inseriti e ricoprenti le posizioni utili nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di* Agrigento, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Chieti, Crotone, Foggia, Lecce, Lecco, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Torino, Treviso, Trieste, Varese, Venezia

β. +

χ. §bvc3e seguenti classi di concorso

Agrigento, classi di concorso A-30, A-55, A-56;

Bari, classi di concorso A-54, A-29,A-30,A-53,A-64;

Benevento, classi di concorso A-15,A-28,A-31,A-50 ;

Bologna, classi di concorso A-54

Cagliari, classi di concorso A-22, A-15,A-28,A-31,A-34,A-60,Sos II Gr;

Chieti, classi di concorso A-48,A-49, A-46;

Crotone, classi di concorso A-46,Sos II Gr;

Foggia, classi di concorso A-60, A-01;

Lecce, classi di concorso A-22;

Lecco, classi di concorso B-19;

Milano, classi di concorso A-01,A-16,A-17,A-37,A-60;

Modena, classi di concorso A-46;

Napoli, classi di concorso A-01,A-16,A-17,A-37,A-60,B-14;

Palermo, classi di concorso A-46, A-18,A-46;

Pordenone, classi di concorso A-12,A-22,A-54;

Reggio Emilia, classi di concorso A-46;

Roma, classi di concorso A-01, A-60, A-46;

Sassari, classi di concorso A-11,A-12,A-13,A-22,A-54, A-15;

Torino, classi di concorso A-28,A-31,A-50;

Treviso, classi di concorso A-01,A-08,A-10,A-16,A-17,A-37,A-47,A-54,A-60, B-

14;

Trieste, classi di concorso A-29,A-30,A-53,A-55,A-56,A-64;

Varese, classi di concorso A-28,A-50;

Venezia, classi di concorso A-22;

8. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

9. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13114/2020 pubblicata in data 7/12/2020, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, *“nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata.”*

10. Testo integrale del ricorso introduttivo:

STUDIO LEGALE
AVV. SIMONA FABBRINI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAM

Per i sig.ri

- I. ALBERTI NICOLETTA ANNA, C.F. LBRNLT77C48D423S;
- II. CAMPUS GERARDO, C.F. CMPGRD87C08I452K;
- III. CANALI VALENTINA, C.F. CNLVNT78B64A944A;
- IV. CARNELOS SARA, C.F. CRNSRA73H57G888X;
- V. CAVALLUZZO DANIELA, C.F. CVLDNL79D51A783E;
- VI. CHIARA MARICA, C.F. CHRMRC71E67L219A;
- VII. CHIAVARO FEDERICA, C.F. CHVFRC85A52A485Y;
- VIII. DI PASQUALE CLAUDIO, C.F. DPSCLD81D06A485L;
- IX. DIPACE MARIA CONCETTA, C.F. DPCMCN78A55B619J;
- X. ESPOSITO RAIMONDO, C.F. SPSRND89E29I690Q;
- XI. FABIANO CHIARA ELISA, C.F. FBNCRL79R52C352O;
- XII. FENU PATRIZIA, C.F. FNEPRZ69C50I452P;
- XIII. FRAU FEDERICA, C.F. FRAFRC74E55B354M;
- XIV. GIUNTA MARIA, C.F. GNTMRA72B45H163O;
- XV. GRECO GINEVRA, C.F. GRCGVR77T62G273O;
- XVI. IUDICE CATERINA ALMA, C.F. DCICRN87H50A662W;
- XVII. LO IACONO VINCENZA, C.F. LCNVCN62S62B429I;
- XVIII. LUALDI ELENA, C.F. LLDLNE72R56B300J;
- XIX. MARATEA ALESSIA, C.F. MRTLSS82R42G273X;
- XX. NARDONE CARMELINA, C.F. NRDCML77L64A783U;
- XXI. PAIS ESTER, C.F. PSASTR77T69F704L;

- XXII. PAPAGNI PIETRO, C.F. PPGPTR68M03A883F;
- XXIII. PELLEGRINO ANTONIO, C.F. PLLNTN72S14E506B;
- XXIV. PETRONE EMANUELA, C.F. PTRMNL74T59H501Y;
- XXV. PONZONE ALESSANDRO, C.F. PNZLSN77T27A794L;
- XXVI. RANERI ROBERTO, C.F. RNRRT77R13L042E;
- XXVII. SAJA SALVATORE, C.F. SJASVT85L20C421J;
- XXVIII. SENA FRANCESCO, C.F. SNEFNC65B24E955F;
- XXIX. TILLOCA CLAUDIA, C.F. TLLCLD71M47A192F;
- XXX. VALERIO PIERINA, C.F. VLRPRN74B64C352Q, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Simona Fabbrini, C.F. FBBSMN73E65H901J, PEC avvsimonafabbrini@puntopec.it del foro di Arezzo, con studio in Montevarchi (AR), Viale A. Diaz, 158, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

CONTRO

- δ.** **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

ε. RESISTENTE

CONTRO

- φ.** **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

CONTRO

- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Agrigento, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Chieti, Crotone, Foggia, Lecce, Lecco, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Torino, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

- 1) **MONTALTO GAETANO**, nato a Villabate (PA) il 27.08.1964, C.F. MNT GTN 64M27 L916 A, residente in Villabate (PA) nella Via Trapani, 8, CAP 90039

2) CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1. **Del punto B.11 della tabella A/4** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze

del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede **l'attribuzione di 2 punti, anziché di 6 punti, al Titolo di Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo).**

2. **Del punto B.11 della tabella A/6** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede **l'attribuzione di 2 punti, anziché di 6 punti, al Titolo di Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo).**
3. **Del punto B.10 della tabella A/8** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede **l'attribuzione di 2 punti, anziché di 6 punti, al Titolo di Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo).**
4. **Dell'art. 11, comma 3, dell' Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ove si prevede che *“Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS”.***
5. **Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Agrigento, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Chieti, Crotone, Foggia, Lecce, Lecco, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Torino, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, nelle parti in cui i ricorrenti sono stati inseriti nella seconda fascia GPS e non, invece, nella prima fascia GPS.**

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

I ricorrenti sono insegnanti precari con un titolo di studio valido per l'inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche.

I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS, istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 oggi impugnata) dichiarando gli ulteriori titoli di studio come da tabella in coda al testo del ricorso.

Si tratta di corsi della durata di almeno 2 anni (120 CFU e 3000 ore) finalizzati alla formazione di figure specialistiche in determinati settori professionali e devono essere rilasciate da scuole di specializzazione che, possono essere attivate presso le Università. I **diplomi di specializzazione**, oltre ad essere attivati presso le scuole di specializzazione **con**

provvedimento rettorale (art. 4 comma 1 della Legge n. 341/1990), possono essere anche **previsti dagli Statuti delle Università** (art. 6 Legge n. 341/1990) e **possono essere attivati anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati** con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 Legge 341/1990).

ART. 4 della Legge 341/1990 “Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”

Tutti i titoli di studio sopra descritti sono coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso di richiesto inserimento in graduatoria del ricorrente.

LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO

La tabella di valutazione titoli della terza fascia prevede che: “per il diploma di specializzazione pluriennale, rilasciato da Università o AFAM o per ogni diploma di specializzazione sul sostegno si attribuiscono 6 punti”.

Nella nota successiva si precisa che si valuta al massimo un solo titolo che deve essere coerente con gli insegnamenti a cui si riferisce la graduatoria, a parte l'eventuale titolo di specializzazione sul sostegno. Analogamente la tabella titoli di II fascia prevede che: “il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) sono attribuiti 6 punti”.

Anche in questo caso si valuta un solo titolo, oltre l'eventuale titolo di specializzazione sul sostegno che, in questo caso, viene riportato in una voce separata.

LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI NELLA MOBILITÀ

La tabella titoli allegata al CCNI mobilità (Allegato 2 - Tabella B2) prevede che: “per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)”. Pertanto, come precisa la nota 11 alla tabella, il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea in quanto, trattandosi di corsi post-laurea, si deve escludere che il punteggio spetti anche a docenti diplomati. Inoltre, il punteggio va riconosciuto non solo nel caso di corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 Legge n. 341/1990), ma anche per i corsi attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al DPR 162/1982 e per i corsi previsti dalla legge n. 341/1990, art. 8 cioè realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3/11/1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA BIENNALI

La suddetta nota 11 alla tabella B2 - Allegato 2 al CCNI mobilità prevede che: “Pertanto ai fini della valutazione nelle operazioni di mobilità sono valutabili 5 punti anche i corsi di perfezionamento almeno biennali purché prevedano esami

specifici per ogni materia del corso dei singoli anni e purché sia previsto un esame finale. (cfr DPR 10 marzo 1982 n. 162 Legge n. 341/1990 CCNI mobilità 2018\2019)

Ciò premesso, va osservato che **i titoli di studio sopra menzionati, sin dalla loro previsione normativa, sono stati sempre valutati 6 punti ai fini dell'inserimento in tutte le graduatorie valide per il conferimento delle supplenze** (ossia ai fini dell'inserimento sia nelle **graduatorie permanenti poi conformate ad esaurimento** ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera c), della L. n. 296 del 2006 così come ai fini dell'inserimento nelle **graduatorie d'Istituto** regolamentate con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007).

La tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, approvata con la legge n. 143/2004 e successivamente confermata nel suo contenuto con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo del 2007, al punto C.6 così dispone: ***“C.6) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (9) (10) (Si valuta un solo titolo), coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 6”.***

Il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007, recante le norme regolamentari per il conferimento delle supplenze del personale docente, **ha ulteriormente confermato l'attribuzione di tale punteggio (6 punti) per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale anche ai fini dell'inserimento nella prima, nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto.**

L'art. 5, comma 4, del predetto regolamento, approvato ai sensi dell'art. 4, co.5, della L. 124/1999 (secondo cui la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della L. 400/1988), infatti prevede che:

11. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento (e quindi con la valutazione dei 6 punti per predetti titoli già prevista dal punto C.6 della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento);
12. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia (e quindi sempre con la valutazione dei 6 punti per predetti titoli già prevista dal punto C.6 della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento);
13. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007 (e quindi con l'attribuzione di punti 3 per i master e per i titoli di perfezionamento ai sensi del punto C.3 della tabella A allegata al regolamento).

L'attribuzione di tale punteggio (6 punti) ai master e ai diplomi di perfezionamento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie utili per il conferimento delle supplenze è stata poi ulteriormente confermata dal Decreto Ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, recante disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di Istituto (v. punto D.6 della Tabella A -valutazione titoli II fascia – ove si prevede che sono attribuiti punti 3 ***“Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (6) (7) sono attribuiti, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria”.*** e punto C.2 della Tabella B - valutazione titoli III fascia – con il medesimo contenuto).

Infine, il **D.M. n. 374 del 1 giugno 2017** – recante disposizioni sull'aggiornamento della **II e della III fascia delle**

Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, così come il **Decreto Ministeriale 374 del 24 aprile 2019** – – recante disposizioni sull’aggiornamento delle **graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie d’Istituto** – hanno confermato le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli con l’attribuzione di 6 punti per i diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale.

Per sintetizzare, dunque, **a partire dall’approvazione della legge n. 143/2004, e ininterrottamente sino ad oggi, i titoli di studio conseguiti dal ricorrente hanno sempre ottenuto la medesima valutazione (punti 6) ai fini dell’inserimento in tutte le graduatorie** (graduatorie permanenti, graduatorie ad esaurimento, prima, seconda e terza fascia delle graduatorie d’Istituto) **utili per l’attribuzione delle supplenze.**

Tanto basta per ritenere che il ricorrente abbia maturato un legittimo affidamento sulla stabilità di tale valutazione dei titoli, tantopiù in quanto tale valutazione discendeva direttamente dalla legge (la L. 143/2004) e da una fonte sub-primaria (il regolamento sulle supplenze approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007).

*

Senonché, **il Ministero oggi resistente**, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui *infra*) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), **ha stravolto la valutazione dei titoli già acquisita dal ricorrente decurtando (da punti 6 a punti 2) il punteggio già attribuito per il diploma** di specializzazione universitario di durata pluriennale.

E non solo. **Questa decurtazione è stata disposta soltanto per le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e per la seconda e terza fascia delle vecchie graduatorie d’Istituto, mentre la valutazione di punti 6 per i medesimi titoli è rimasta immutata per le graduatorie ad esaurimento e per la prima fascia delle graduatorie d’Istituto.**

In tal modo, dunque, in palese **violazione dei più elementari principi di ragionevolezza e di proporzionalità**, gli stessi titoli di studi vengono valutati in modo diverso a seconda della graduatoria d’inserimento, e ciò ai fini dell’attribuzione della medesima utilità (la supplenza scolastica).

Ed, invero, **se l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, il master e il diploma di perfezionamento valgono 6 punti; se l’attribuzione della supplenza, invece, avviene attingendo dalle GPS, gli stessi titoli di studio valgono 2 punti; se poi l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalla prima fascia delle graduatorie d’Istituto, la valutazione risale a punti 6, per poi scendere nuovamente a punti 2 se l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalla seconda e dalla terza fascia delle graduatorie d’Istituto.**

Questa altalenante valutazione dei medesimi titoli, oltretutto per l’attribuzione della stessa utilità (la supplenza), come abbiamo detto, collide con i **principi di ragionevolezza e di proporzionalità.**

La decurtazione retroattiva di un punteggio già attribuito (peraltro ininterrottamente sin dal 2004), inoltre, **viola il principio dell’affidamento** sulla stabilità di una valutazione già operata ai sensi di preesistenti disposizioni normative e regolamentari.

Il punto B.11 della tabella A/4 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed

educativo), laddove si prevede l'attribuzione di 2 punti, anziché di 6 punti, al diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, dunque, dovrà essere annullato - previa sospensione dell'efficacia – per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

- **ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA FRAMMENTARIA VALUTAZIONE DEL MEDESIMO TITOLO DI STUDIO NELL'UNITARIO PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE E SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE.**
- **ECCESSO DI DELEGA.**
- **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, SOTTO IL PROFILO DELLA INUTILITÀ DEL SACRIFICIO IMPOSTO AI RICORRENTI RISPETTO AL FINE DICHIARATO DAL LEGISLATORE.**
- **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSÌ COME RECEPITI DALL' ART. 1 DEL DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 10 MARZO 1982, N. 162.**

Preliminarmente, si ricorda che l'**art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente** – che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato – e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:

14. **supplenze annuali** (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico. **Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (GAE);**
15. **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche** (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra). **Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le GAE;**
16. **supplenze temporanee più brevi**, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano **le graduatorie di circolo o di Istituto.**

La disciplina per l'affidamento delle supplenze è stata definita più nel dettaglio, da ultimo, con il regolamento emanato con DM 131/2007.

In base allo stesso, per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, **in caso di esaurimento delle GAE, si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto.**

Con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, lo stesso DM 131/2007 prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite **graduatorie, in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, distinte in tre fasce**, da utilizzare nell'ordine. Nello specifico, in base all'art. 5: la prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente GAE ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la terza fascia comprende

gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Rispetto al quadro esposto, l'**art. 1-quater 4 (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126** – recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti – ha previsto *“AL FINE DI OTTIMIZZARE L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA”* la costituzione di nuove graduatorie provinciali (in sigla G.P.S) **da utilizzare, in subordine alle GAE, dall'a.s. 2020/2021 per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.**

Infine, il **decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22**, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla **legge 06 giugno 2020, n. 41**, con l'**articolo 2, comma 4-ter**, ha previsto quanto segue: *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.*

Il Ministero oggi resistente, dunque, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, **con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha emanato disposizioni specifiche per disciplinare l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze** da disporre sui posti vacanti in organico di diritto (con scadenza al 31 agosto) e sui posti vacanti in organico di fatto (con scadenza al 30 giugno) distinguendole in due fasce: la prima riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione o idoneità al concorso; e la seconda aperta ai docenti abilitati in altre classi di concorso o in possesso di 24 crediti formativi universitari oppure, infine, già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto.

Nel far ciò, lo stesso Ministero, **con l'art. 11, comma 3 dell'ordinanza oggi impugnata, ha previsto che** *“Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS”.*

Ciò significa che l'**ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha disciplinato** sia la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) delle graduatorie provinciali di prima e seconda fascia sia la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) della seconda e della terza fascia delle graduatorie d'Istituto.

La stessa ordinanza, invece, **ha lasciato inalterata** la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie d'Istituto.

L'innovazione (retroattiva) introdotta con il punto B.11 della tabella A/4 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali, allegata all' Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, è **dunque destinata a incidere soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio nella predette GPS e nella seconda e terza fascia delle Graduatorie d'Istituto; gli stessi titoli di studio universitari, invece, mantengono il punteggio preesistente (punti 6) nelle graduatorie ad esaurimento e nella prima fascia delle graduatorie d'Istituto.**

COSÌ FACENDO, DUNQUE, IL MINISTERO OGGI RESISTENTE HA IRRAGIONEVOLMENTE SEGMENTATO, QUANTO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, L'UNITARIA PROCEDURA AMMINISTRATIVA VOLTA AL CONFERIMENTO DELLE MEDESIME TIPOLOGIE DI SUPPLENZA.

E infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 5 e 6 dell'Ordinanza oggi impugnata, *“5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11. 6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”*.

La disposizione sopra riprodotta dimostra inequivocabilmente che la procedura di conferimento delle supplenze è unitaria, ma la valutazione dei titoli è irragionevolmente differenziata. E, infatti, ai fini dell'attribuzione della medesima supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, il diploma di specializzazione pluriennale valgono 6 punti se si utilizzano le GAE; e valgono 2 punti se si utilizzano le GPS. Ugualmente, ai fini dell'attribuzione della medesima supplenza breve, il diploma di specializzazione pluriennale valgono 6 punti se si utilizzano le GPS; e valgono un punto se si utilizzano la seconda o la terza fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Ciò che rileva è che non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice di tale frammentaria valutazione dei medesimi titoli, per di più imposta con efficacia retroattiva.

Come è noto, la ragionevolezza costituisce in seno alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale un importante parametro di riscontro del corretto esercizio dell'attività discrezionale. Attraverso il suo impiego, infatti, si consente di verificare la logicità e la coerenza delle scelte del decisore pubblico, sia nel campo dell'attività amministrativa che nell'esercizio del potere normativo. In maniera efficace si è parlato della ragionevolezza come il canone fondamentale della *“deontologia della discrezionalità”* (In ordine alla ragionevolezza e alla proporzionalità: Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2004, n. 611, in Foro amm., 2004, 458 (s.m.); Cons. St., sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305, in Foro amm., 2003, 3780 (s.m.); Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1412, in Foro amm., 2003, 1088. In termini più ampi, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2003, n. 1059, in Ragiusan, 2003, 491 afferma che **gli atti amministrativi, anche quando sono adottati utilizzando un alto tasso discrezionale, devono sempre rispondere a criteri di coerenza**).

Oltretutto la scelta dell'Amministrazione di travolgere retroattivamente la preesistente valutazione dei titoli (ma solo per alcune graduatorie!) è priva di qualsivoglia motivazione.

L'esercizio del potere discrezionale, anche di natura tecnica, impone al soggetto pubblico un'adeguata motivazione delle sue scelte, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di sacrificare la posizione del privato, perché l'affidamento generato possa venir meno, si richiede, da parte del soggetto pubblico, **una motivazione delle proprie scelte che risulti congrua, ragionevole e pertanto immune da censure sul piano del sindacato giurisdizionale**. Se ciò non avviene, come nel caso oggi *sub iudice*, l'atto risulta viziato e dovrà essere invalidato dall'Autorità Giudiziaria.

*

TALE FRAMMENTARIA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DEI MEDESIMI TITOLI, INOLTRE, VIOLA PLATEALMENTE I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI

DICHIARATI DAL LEGISLATORE.

Il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, infatti, ha previsto la costituzione di nuove graduatorie provinciali (in sigla G.P.S) al dichiarato fine di *“ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza”*.

Il Ministero oggi resistente, dunque, sulla base di tale previsione normativa, avrebbe dovuto limitarsi alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di conferimento dei contratti a termine. La valutazione altalenante del diploma di specializzazione pluriennale (6 punti nelle GaE e nella prima fascia delle GI, 2 punti nelle GPS e nella seconda e terza fascia delle GI), invece, introduce un **elemento di ulteriore complicazione per gli uffici scolastici, che saranno costretti a valutare e a rivalutare in modo differenziato gli stessi titoli, con conseguente esponenziale incremento del margine di errore nell'attribuzione dei punteggi.**

*

IL LEGISLATORE, INOLTRE, NON AVEVA AFFATTO ATTRIBUITO AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IL COMPITO DI RIVEDERE I PUNTEGGI GIÀ ATTRIBUITI ANCHE NELLA SECONDA E NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO, SICCHÉ L'INTERVENTO MANIPOLATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE OGGI CONVENUTA È CENSURABILE ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'ECESSO DI DELEGA.

*

LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE DISPOSIZIONE VIOLANO ANCHE I PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CONSACRATI DALL'ART. 5.4 DEL TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.

Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione che adotta il provvedimento finale nei confronti del privato, un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessità e adeguatezza della misura prescelta.

L'idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire. Sulla base di tale criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine.

La necessità rappresenta la conformità dell'azione amministrativa alla regola del mezzo più mite e cioè, l'obbligo per l'amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell'obiettivo.

Il criterio dell'adeguatezza implica, infine, che la misura adottata dall'amministrazione non debba gravare in modo eccessivo sul destinatario, tanto da risultare intollerabile.

Ora, posto che il **fine dichiarato dal legislatore consisteva nell'“ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza”**, appare evidente che la decurtazione dei punteggi già attribuiti ai master e ai diplomi di perfezionamento **non appare un mezzo idoneo, né tantomeno necessario e adeguato**, e ciò in quanto **il sacrificio imposto ai agli insegnanti è privo di qualsiasi giustificazione razionale.**

*

Le disposizioni impugnate, infine, COLLIDONO CON LE ESIGENZE POSTE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA (E ASSUNTE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE) DI UNA GENERALE RIQUALIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI.

E' proprio la normativa comunitaria, infatti, a imporre che all'esercizio delle professioni si pervenga con una preparazione di livello universitario

Tra i tanti esempi che si possono riportare è sufficiente ricordare la legge 18 febbraio 1989 n. 56, che reca l'ordinamento

della professione di psicologo o, ancora prima e più in generale, il decreto legislativo approvato con d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, che mette ordine alle scuole di specializzazione *"per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista"* ovvero, proprio con riferimento ai corsi di perfezionamento, "per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente".

Ed è proprio in questo quadro giuridico che si iscrive la valorizzazione, con l'attribuzione di sei punti, dei corsi universitari di approfondimento delle competenze disciplinari.

La decurtazione di punteggio inflitta ai suddetti corsi universitari, dunque, si pone in contraddizione con i principi di diritto comunitari in materia della formazione professionale.

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

L'illegittimità degli atti oggi impugnati, infine, deriva dalla lesione del principio dell'affidamento, che a sua volta discende dalla legittima *aspettativa* degli interessati alla stabilità della valutazione di titoli già acquisiti, **tantopiù in quanto tale valutazione è stata mantenuta inalterata per ben 16 anni** (ossia da quando è stata introdotta nella tabella di valutazione dei titoli allegata alla legge n. 143 del 2004).

Sul punto occorre osservare che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere sullo schema di ordinanza inerente le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali" approvato nella seduta plenaria n. 42 del 7 luglio 2020 aveva richiamato l'attenzione del Ministero oggi resistente sulle *"legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria"*.

È, infatti evidente che *"la previsione di nuovi punteggi - per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti - deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti, operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie"* (così TAR Lazio, sentenza n. n. 4735/03 del 14 luglio 2003).

La MODIFICA RETROATTIVA della precedente valutazione dei titoli, peraltro DISPOSTA IN DEROGA ALLE PRECEDENTI PREVISIONI NORMATIVE (legge n. 143 del 2004) E REGOLAMENTARI (Decreto Ministeriale n. 131 del 2007), dunque, COLLIDE CON IL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO.

L'affidamento si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di *"un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede"* (così Cass. civ., sez. un., ord. 28 aprile 2020, n. 8236).

E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità»

(5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come **principio della «civiltà europea»**, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso **la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»** (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Invero la Consulta ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva finanche degli atti normativi *“attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).”*(così, *ex multis*: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; *id.*, 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire *“la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma.”*). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale *“è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto”* (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come *“Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”* (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

*

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame. **Il ricorrente, invero, ha conseguito i titoli di studio sopra decritti, con dispendio di energie e di danaro, anche e soprattutto sapeva che essi - a partire dalla loro regolamentazione nel 2004 (e fino all'ultimo aggiornamento delle graduatorie) - avrebbero fruttato sei punti nelle graduatorie per le supplenze. Sei punti che quasi sempre possono risultare decisivi ai fini del conferimento delle supplenze.**

Se l'amministrazione, dunque, avesse ritenuto di dover modificare la valutazione di questi titoli già acquisiti dal ricorrente, **di certo non avrebbe potuto farlo con efficacia retroattiva**, ossia travolgendo – oltretutto senza alcuna

motivazione - la fiducia ingenerata da un assetto normativo e regolamentare che perdurava da oltre 15 anni.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al periculum in mora, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza della prossima utilizzazione delle graduatorie utili alle supplenze che saranno conferite dall'inizio dell'anno scolastico.

Per questi motivi

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA CAUTELARE

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di ripristinare la valutazione di punti 6 per il diploma di specializzazione pluriennale già conseguiti dal ricorrente ai fini dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della terza fascia delle graduatorie d'Istituto.

NEL MERITO

si chiede di annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate dagli Ambiti Territoriali di interesse dei ricorrenti

CONSTATATO CHE

- La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Nominativo ricorrente	Diploma/Laurea in	Diploma/laurea indicato/a costituisce requisito di accesso per la/e classe/i di concorso	Specializzazione In	Provincia di attuale richiesta inserimento in Graduatoria d'Istituto
ALBERTI NICOLETTA ANNA, C.F. LBRNLT77-C48D423S	Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo archeologico), conseguita/o presso Università degli Studi di Palermo, in data 18/01/2007	A-22	ARCHEOLOGIA CLASSICA, conseguita/o presso Università degli Studi di Catania, in data 28/03/2012	VENEZIA
CAMPUS GERARDO, C.F. CMPGRD87-C08I452K	Odontoiatria e Protesi Dentaria, conseguita/o presso UNISS - Università degli studi di Sassari, in data 15/11/2010	A-15	CHIRURGIA ODONTO-STOMATOLOGICA, conseguita/o presso Università degli studi di Sassari, in data 03/06/2014	SASSARI
CANALI VALENTINA, C.F. CNLVNT78-B64A944A	Discipline dell'arte della musica dello spettacolo, conseguita/o presso Alma mater studiorum Bologna, in data 14/03/2008	A-54	BENI STORICO ARTISTICI, conseguita/o presso Università degli studi di Bologna, in data 30/03/2012	BOLOGNA
CARNELOS SARA, C.F. CRNSRA73H57G888X	Conservazione dei Beni culturali equiparata a LM-89, conseguita/o presso Università agli Studi di Udine,	A-12,A-22,A-54	METODOLOGIE DIDATTICHE E PEDAGOGIA NELLA SCUOLA DEL DOMANI, conseguita/o presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI "FIDIA", in data	PORDENONE

	in data 08/07/2020		07/03/2020	
CAVALLUZZO DANIELA, C.F. CVLDNL79-D51A783E	Scienze Biologiche, conseguita/o presso Università degli studi del Sannio, in data 27/10/2005	A-15,A-28,A-31,A-50	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE, conseguita/o presso Università degli studi "G. d'Annunzio", in data 27/11/2009	BENEVENTO
CHIARA MARICA, C.F. CHRMRC71E67L219A	Laurea in Scienze Biologiche, conseguita/o presso Università degli Studi di Torino, in data 06/12/1995	A-28,A-31,A-50	PATOLOGIA CLINICA, conseguita/o presso Università degli Studi di Torino, in data 09/07/2001	TORINO
CHIAVARO FEDERICA, C.F. CHVFR-C85A52A485Y	LMG/01 LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita/o presso UNIVERSITA' ALMA MATER BOLOGNA, in data 04/11/2010	A-46	DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, conseguita/o presso Università degli studi di Teramo, in data 07/11/2012	CHIETI
DI PASQUALE CLAUDIO, C.F. DPSCLD81-D06A485L	LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT DELLO SPORT LM 47, conseguita/o presso UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO, in data 14/09/2015	A-48,A-49	METODOLOGIE DIDATTICHE SULLA DISABILITÀ PER ALUNNI CON HANDICAP SOCIALE E DI APPRENDIMENTO, conseguita/o presso Università per Stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria, in data 20/02/2020	CHIETI
	DIPLOMA DI GEOMETRA, conseguita/o presso ISTITUTO PARITARIO BENEDETTO CROCE, in data 08/07/2020	B-14		
	DIPLOMA DI RAGIONERIA, conseguita/o presso ITCG GALLIANI, in data 12/07/2000	A-66		

DIPACE MARIA CONCETTA, C.F. DPCMC-N78A55B619J	Architettura, conseguita/o presso Politecnico di Bari, in data 21/07/2004	A-60	RESTAURO DEI MONUMENTI, conseguita/o presso Università La Sapienza - Roma, in data 14/07/2008	FOGGIA
	Architettura, conseguita/o presso Politecnico di Bari, in data 21/07/2004	A-01		
ESPOSITO RAIMONDO, C.F. SPSRND89E29I690Q	DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI, conseguita/o presso IPS FALCK, in data 01/07/2009	B-19	DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA), BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E METODO ABA PER L'AUTISMO, conseguita/o presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI "FIDIA", in data 06/03/2020	LECCO
FABIANO CHIARA ELISA, C.F. FBNCRL79R52-C352O	GIURISPRUDENZA, conseguita/o presso UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA, in data 18/03/2005	A-46,Sos IIGr	PROFESSIONI LEGALI, conseguita/o presso Università degli studi di Catanzaro "Magna Grecia", in data 03/10/2007	CROTONE
FENU PATRIZIA, C.F. FNEPRZ69C50I452P	LETTERE (V.O.), conseguita/o presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in data 18/12/2000	A-22	ARCHEOLOGIA, conseguita/o presso Università degli studi di Cagliari, in data 18/07/2006	CAGLIARI
FRAU FEDERICA, C.F. FRAFR74E55B354M	CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, conseguita/o presso Università degli studi di CAGLIARI, in data 09/11/2004	A-15,A-28,A-31,A-34,A-60,Sos IIGr	METODOLOGIE DIDATTICHE SULLA DISABILITÀ PER ALUNNI CON HANDICAP SOCIALE E DI APPRENDIMENTO, conseguita/o presso Università per Stranieri Dante Alighieri, in data 18/08/2018	CAGLIARI
GIUNTA MARIA, C.F. GNTMRA72B45H163O	ARCHITETTURA V.O., conseguita/o presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in data	A-01,A-08,A-10,A-16,A-17,A-37,A-47,A-54,A-60	TURISMO RELAZIONALE INTEGRATO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, conseguita/o presso Università degli studi di Palermo, in data 24/02/2008	TREVISO

	27/03/2003			
	GEOMETRA, conseguita/o presso ISTITU- TO TECNICO PER GEOME- TRI "L.B. AL- BERTI", in data 17/07/1990	B-14		
GRECO GINEVRA, C.F. GRCGVR77T62G273O	Laurea in giuri- sprudenza, con- seguita/o presso Università degli studi di Cameri- no (MC), in data 23/10/2001	A-46	PROFESSIONI LEGALI, conseguita/o presso Uni- versità La Sapienza - Roma, in data 25/10/2003	PALERMO
IUDICE CATERINA ALMA, C.F. DCICRN87- H50A662W	Magistrale in Storia dell'Arte, conseguita/o presso Universi- tà degli Studi di Bari Aldo Moro, in data 20/10/2015	A-54	BENI STORICO-ARTI- STICI, conseguita/o presso Università degli studi di Udine, in data 19/04/2018	BARI
LO IACONO VINCEN- ZA, C.F. LCNVCN62S62- B429I	Scienze Politi- che, conseguita/o presso Universi- tà degli studi di Palermo, in data 06/05/1995	A-18,A-46	DIRITTO EUROPEO - IND. PUBBLICISTICO, conseguita/o presso Uni- versità degli studi di Pa- lermo, in data 17/12/2001	PALERMO
LUALDI ELENA, C.F. LLDLNE72R56B300J	Laurea in Scien- ze Biologiche, conseguita/o presso Universi- tà degli Studi di Milano, in data 19/11/1997	A-28,A-50	GENETICA APPLICA- TA, conseguita/o presso Università degli studi di Milano, in data 08/11/2001	VARESE
MARATEA ALESSIA, C.F. MRTLS82R42G273X	Giurisprudenza, conseguita/o presso Universi- tà degli Studi di Palermo, in data 23/10/2008	A-46	PROFESSIONI LEGALI INDIRIZZO GIUDIZIA- RIO-FORENSE, conse- guita/o presso Universi- tà degli studi di Paler- mo, in data 12/05/2010	ROMA
NARDONE CARMELI- NA, C.F. NRDCML77- L64A783U	Diploma di lau- rea in Giuri- sprudenza, con- seguita/o presso Università degli studi di Napoli	A-46	PROFESSIONI LEGALI INDIRIZZO GIUDIZIA- RIO-FORENSE, conse- guita/o presso Universi- tà Lum Jean Monnet, in data 16/04/2009	MODENA

	Federico II, in data 11/10/2006			
PAIS ESTER, C.F. PSAS-TR77T69F704L	Laura in architettura vecchio ordinamento, conseguita/o presso Politecnico di Milano, in data 15/04/2003	A-01,A-16,A-17,A-37,A-60	PER UNA NUOVA METODOLOGIA DIDATTICA: APPRENDERE ED EDUCARE NELLA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA, conseguita/o presso Pegaso Università Telematica, in data 05/12/2016	MILANO
PAPAGNI PIETRO, C.F. PPGPTR68M03A883F	laurea DAMS, conseguita/o presso Università degli studi di Bologna, in data 11/07/1994	A-29,A-30,A-53,A-64	STORIA E FILOLOGIA MUSICALE, conseguita/o presso For.-Com. Consorzio Interuniversitario - Roma, in data 25/10/2003	BARI
PELLEGRINO ANTONIO, C.F. PLLNTN72-S14E506B	Beni Culturali, conseguita/o presso Università del Salento, in data 30/06/2005	A-22	ARCHEOLOGIA, conseguita/o presso Università degli studi di Bari "Aldo Moro", in data 24/04/2009	LECCE
PETRONE EMANUELA, C.F. PTRMNL74T59-H501Y	ARCHITETTURA, conseguita/o presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", in data 24/04/2001	A-60	METODOLOGIE DIDATTICHE SULLA DISABILITÀ PER ALUNNI CON HANDICAP SOCIALE E DI APPRENDIMENTO, conseguita/o presso Università per Stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria, in data 14/04/2020	ROMA
	ARCHITETTURA, conseguita/o presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", in data 24/04/2001	A-01		
PONZONE ALESSANDRO, C.F. PNZLSN77-T27A794L	Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguita/o presso Università degli studi di Napoli Federico II, in data 19/07/2006	A-46	PROFESSIONI LEGALI , conseguita/o presso Università Lum Jean Monnet, in data 16/04/2009	MODENA

RANERI ROBERTO, C.F. RNRRT77R13L042E	Programului de formare psiho-pedagogica Nivel I si Nivel II, conseguita/o presso Universitatea Nationala de Arte "George Enescu", in data 17/12/2020	A-30,A-55,A-56	METODOLOGIE PSICOPEDAGOGICHE DI GESTIONE DELL'INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO NELL'AMBITO DIDATTICO, conseguita/o presso Università per Stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria, in data 20/02/2020	AGRIGENTO
SAJA SALVATORE, C.F. SASVT85L20C421J	DIPLOMA ACCADEMICO DI II° LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI, conseguita/o presso CONSERVATORIO DI MUSICA DI PALERMO, in data 08/07/2020	A-29,A-30,A-53,A-55,A-56,A-64	METODOLOGIE PSICOPEDAGOGICHE DI GESTIONE DELL'INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO NELL'AMBITO DIDATTICO, conseguita/o presso Università per Stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria, in data 24/02/2020	TRIESTE
SENA FRANCESCO, C.F. SNEFNC65B24E955F	LAUREA IN ARCHITETTURA, conseguita/o presso UNIVERSITA' FEDERICO II, in data 26/03/1997	A-01,A-16,A-17,A-37,A-60,B-14	PIANIFICAZIONE URBANISTICA, conseguita/o presso Università degli studi di Napoli "Federico II", in data 06/05/2003	NAPOLI
TILLOCA CLAUDIA, C.F. TLLCLD71-M47A192F	laurea in Lettere, conseguita/o presso Università degli Studi di Pisa, in data 06/07/1995	A-11,A-12,A-13,A-22,A-54	ARCHEOLOGIA CLASSICA, conseguita/o presso Università degli Studi di Firenze, in data 11/12/1998	SASSARI
VALERIO PIERINA, C.F. VLRPRN74B64C352Q	GIURISPRUDENZA, conseguita/o presso PARMA, in data 24/10/2003	A-46	PROFESSIONI LEGALI, conseguita/o presso Università degli studi di Parma, in data 23/06/2005	REGGIO EMILIA

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, 02.10.2020

Avv. Simona Fabbrini

Gli USR e gli ATP hanno l'obbligo:

- di pubblicare sul loro sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 13114/20, nel termine di giorni 30 da 7 Dicembre 2020, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 13114/2020;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC avvsimonafabbrini@puntopec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 13114/20;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 13114/20.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 3) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 4) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 836/2019
- 5) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13114/2020
- 6) Distinta di versamento quota Pubblici Proclami;

Roma, li 14.12.2020

Avv. Simona Fabbrini